## Linee guida esplicative del percorso di prima certificazione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA)

## per la scuola, per le famiglie e per i professionisti

*Dall’individuazione delle difficoltà, alla diagnosi, alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP)*

Documento redatto dai rappresentanti di:

* Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (USR Lombardia)
* Ordine degli Psicologi Lombardia (OPL)
* Federazione Logopedisti Italiani Lombardia (FLI Lombardia)
* Associazione Italiana per la Ricerca e l'Intervento nella Psicopatologia dell'Apprendimento (AIRIPA) Sezione Lombardia
* Associazione Italiana Dislessia (AID) Coordinamento Lombardia
* Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA Lombardia)

in collaborazione con le strutture di riferimento delle ASL di: Bergamo, Monza Brianza, Mantova, Milano, Pavia, Varese

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FAMIGLIA**  **Link utili:**  [**http://www.aiditalia.org/**](http://www.aiditalia.org/) | **SCUOLA**  **Link utili:**  [**http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/bes/documenti/**](http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/bes/documenti/)  [**http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/bes/organizzazione/**](http://www.istruzione.lombardia.gov.it/temi/bes/organizzazione/) | **PROFESSIONISTI**  **Link utili:**  [**http://www.sanita.regione.lombardia.it/**](http://www.sanita.regione.lombardia.it/) | |
| **osservazione e invio** | La famiglia che rileva significative difficoltà nell’esecuzione delle richieste scolastiche da parte del proprio figlio, si può confrontare con i docenti di classe, il referente DSA, il Dirigente scolastico e/o con il pediatra.  La famiglia decide autonomamente o su sollecitazione da parte della scuola di procedere alla valutazione clinica delle difficoltà del figlio.  La famiglia dovrà rivolgersi a professionisti autorizzati a redigere certificazioni DSA valide ai fini scolastici.  (Linee guida Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – art. 6.5) | La scuola riconosce le difficoltà nel percorso di apprendimento il più precocemente possibile, predispone specifiche attività di recupero e di potenziamento e ne informa la famiglia. Se tali interventi non dovessero produrre i miglioramenti attesi, invita la famiglia a richiedere una valutazione clinica per accertare eventuale presenza di Disturbi Specifici dell’Apprendimento.  La scuola supporta la famiglia, garantisce e promuove il raccordo tra i soggetti coinvolti. | Il professionista accoglie la domanda, valuta gli aspetti clinici e illustra alla famiglia il percorso di valutazione multi-professionale (Neuropsichiatra, Psicologo e Logopedista) dal quale emergerà l’eventuale diagnosi e il profilo funzionale.  Il professionista è tenuto a spiegare alla famiglia quali sono le figure professionali che l'alunno incontrerà e le specifiche competenze delle stesse.  Il professionista raccoglie le informazioni scolastiche; se necessario prende contatto con i referenti della scuola e/o con gli insegnanti o ne accoglie le richieste di chiarimento. | |
| **PERCORSO DI VALUTAZIONE** | I professionisti autorizzati a redigere certificazioni di DSA valide ai fini scolastici sono esclusivamente:   * i servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblici e privati accreditati * i servizi di riabilitazione dell’età evolutiva privati accreditati * le équipe di professionisti autorizzati dalle ASL della Lombardia a effettuare la prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici, con costi a carico della famiglia. Le équipe devono essere obbligatoriamente composte dalle tre figure professionali previste dalla normativa (Neuropsichiatra, Psicologo e Logopedista) che valutano il caso in modo coordinato.   L’elenco dei soggetti autorizzati ha valore su tutto il territorio regionale ed è reperibile sui siti delle ASL.  I professionisti sono tenuti a mettere in atto il protocollo di valutazione secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) (DGR 19 marzo 2008 n. 6860), dalla *Consensus Conference* nazionale per i DSA del 2007 e dal Panel di Aggiornamento e Revisione della *Consensus Conference* DSA (PARCC) del 2011. | | | |
| **MODulo DI PRIMA CERTIFICAZIONE dsa** | La certificazione di DSA deve essere redatta dall’équipe multi-professionale sul MODULO DI PRIMA CERTIFICAZIONE DSA predisposto da Regione Lombardia (Nota regionale 22 giugno 2015 Prot H1.2015.0018622) che riporta in calce “validità fino al termine dell’intero percorso di studi”.  La certificazione deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti, ad eccezione del punto C che è facoltativo.  Sul modulo di certificazione, redatto secondo quanto indicato nel PARCC del 2011 per i DSA, devono essere indicate: la codifica diagnostica secondo la classificazione ICD-10, il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento e i riferimenti relativi alla presa in carico.  È necessario anche indicare quando si prevede l'aggiornamento del profilo funzionale ed, eventualmente, delle indicazioni d’intervento (B2, B3, C, D, E e F).  (Note Regione Lombardia: 5 luglio 2011 Prot. H1.2011.0020307, 21 novembre 2012 Prot. H1.2012.0033445, 22 giugno 2015 Prot H1.2015.0018622)  La certificazione deve essere firmata dal Referente del caso/Responsabile del percorso diagnostico (Neuropsichiatria infantile o Psicologo) e riportare i nominativi di tutte figure professionali dell’équipe che hanno collaborato all’inquadramento diagnostico e che, insieme al firmatario, si assumono la responsabilità della valutazione diagnostica.  Certificazioni redatte in modo difforme da quanto indicato non potranno essere accettate dalla Scuola[[1]](#footnote-1).  (Nota Regione Lombardia 22 giugno 2015 Prot. H1.2015.0018622)  Gli esiti della valutazione dovranno essere esplicitati e condivisi con la famiglia dell'alunno e con l'alunno stesso. | | | |
| **validità della certificazione** | La certificazione è valida per l’intero percorso di studi.  (Nota Regione Lombardia 21 febbraio 2013 Prot. H1.2013.0006315)  Il profilo funzionale e le indicazioni per l’intervento devono essere aggiornati su indicazione del referente della valutazione oppure nel caso la scuola o la famiglia rilevino cambiamenti significativi.  Le certificazioni precedenti alle disposizioni contenute nella Nota regionale del 5.7.2011 sono da considerarsi valide.  (Nota Regione Lombardia 5 luglio 2011 Prot. H1.2011.0020307) | | | |
| **AGGIORNAMENTO del PROFILO FUNZIONALE** | In base alle indicazioni presenti sul Modulo di certificazione, il professionista aggiorna il profilo funzionale e le indicazioni di intervento (B2, B3, C, D, E e F), utilizzando il modello apposito predisposto da Regione Lombardia.  L’aggiornamento del profilo funzionale può essere effettuato dall’operatore referente che ha redatto la prima certificazione o da altro Neuropsichiatra infantile o Psicologo che operi nelle strutture pubbliche deputate o che sia inserito negli elenchi dei soggetti autorizzati, in raccordo con gli altri professionisti che ritenga opportuno coinvolgere.  Per quanto riguarda la formazione universitaria si ricorda che gli Atenei ritengono valide le diagnosi precedenti, purché la data di rilascio della certificazione non sia antecedente a 3 anni al momento dell’iscrizione[[2]](#footnote-2).  (Linee Guida Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – art. 6.7) | | | |
| **CONSEGNA DELLA certificazione ALLA SCUOLA** | Consegna copia della certificazione al Dirigente Scolastico e ottiene ricevuta di consegna.  Può richiedere i riferimenti normativi e l’estratto del Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) della scuola in materia di DSA al referente d’istituto.  (Decreto Ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669 – Art. 2 Comma 3)  Per quanto concerne il PAI si deve fare riferimento alla Circolare Ministeriale 6 marzo 2013 n. 8 | La scuola riceve copia della certificazione e rilascia ricevuta.  La certificazione viene inserita nel fascicolo personale dell’alunno.  Il Dirigente Scolastico informa il Referente DSA e consegna copia della certificazione al coordinatore di classe, che la condivide con il gruppo dei docenti.  La scuola mette a disposizione materiale informativo per la famiglia.  (Nota Regione Lombardia 30 marzo 2015 Prot. H1.2015.0010049) | | Il professionista provvede a illustrare alla famiglia la diagnosi e le proposte per la scuola e consegna la certificazione. |
| **PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO: CONSULTAZIONE e osservazione** | La famiglia può autorizzare la scuola a prendere contatti con uno o più professionisti che hanno partecipato al percorso diagnostico per approfondimenti e/o chiarimenti.  Si confronta con gli insegnanti e/o con il Referente DSA per approfondire i bisogni dell’alunno e le scelte didattiche che meglio vi possono corrispondere (modalità di studio, mediatori didattici, etc .). | Il Team dei docenti o il Consiglio di Classe:   * consulta la diagnosi * consulta la famiglia * consulta eventualmente uno o più professionisti che hanno partecipato al percorso diagnostico, in accordo con la famiglia * se nella consultazione non è coinvolto l’intero Consiglio di Classe, è auspicabile che sia redatto un resoconto da allegare al verbale del CdC * avvia l’iter di elaborazione del PDP | | I professionisti che hanno partecipato al percorso diagnostico possono fornire informazioni alla scuola in accordo con la famiglia. |
| **Stesura del pDP** |  | Dopo un periodo di osservazione per cogliere:  - tempi di elaborazione  - tempi di produzione  - comprensione di consegne  - stili di apprendimento  - altre caratteristiche personali dell’alunno  il Consiglio di classe redige il PDP in riunione collegiale appositamente convocata.  Nel periodo di osservazione il CdC garantisce l’applicazione delle misure indicate nella certificazione diagnostica specie in situazioni di continuità.  Ogni docente esplicita misure dispensative e strumenti compensativi, modalità di verifica e criteri di valutazione per ciascuna delle proprie discipline.  Tutti i docenti sottoscrivono il documento.  (Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – art. 5) | | I professionisti che hanno partecipato al percorso diagnostico possono condividere la stesura del PDP con la famiglia e con la scuola secondo le indicazioni riportate nella certificazione. |
| **CONDIVISIONE CON LA FAMIGLIA E CONSEGNA DEL PDP** | La famiglia riceve il PDP e lo può trattenere per prenderne adeguata visione.  Restituisce il PDP e lo firma se ne condivide il contenuto.  In caso contrario propone eventuali integrazioni e/o modifiche, che saranno valutate dal CdC.  La famiglia riceve copia definitiva del PDP, controfirmato da tutti i docenti e dal Dirigente Scolastico e lo firma a sua volta. | Il Coordinatore di classe consegna il PDP alla famiglia esplicitandone i contenuti.  Fissa l’appuntamento per la restituzione.  Il CdC, nel caso di eventuali integrazioni e modifiche proposte dalla famiglia, può rivedere il PDP.  Il Dirigente Scolastico firma la versione definitiva del PDP e fa inserire copia negli atti del Consiglio di classe e nel fascicolo personale dell’alunno. | |  |
| **ATTUAZIONE DEL PDP** |  | Ciascun docente attua quanto previsto dal PDP per la propria disciplina, sia durante l’anno scolastico sia nelle valutazioni finali.  Lo svolgimento degli Esami di Stato è regolato da apposita normativa  (Circolare Ministeriale 31 maggio 2012 n. 48  Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122  Ordinanza Ministeriale 29 maggio 2015 n. 11 – art. 23) | |  |
| **MONITORAGGIO** | La famiglia verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati e che siano portati a scuola i materiali richiesti. Periodicamente si rapporta con la scuola, confrontandosi su difficoltà e progressi.  (Linee Guida Legge 8 ottobre 2010 n. 170 – art. 6.5) | I docenti del CdC verificano periodicamente l’efficacia delle misure adottate, rendendosi disponibili per incontri di monitoraggio in itinere con la famiglia. Se necessario, predispongono adattamenti/modifiche a quanto previsto dal PDP. | | I professionisti che hanno partecipato al percorso diagnostico, su richiesta della famiglia, possono monitorare l’andamento della situazione e, qualora sia necessario, interfacciarsi con il referente DSA e/o con i docenti. |
| **aggiornamento del pdp** | Il PDP viene rivisto ogni anno scolastico, in relazione al percorso di crescita dell’alunno e all’eventuale aggiornamento del profilo funzionale. | | | |
| **NOTE AGGIUNTIVE** |  |  | | Le équipe già autorizzate sono tenute a comunicare alle ASL:   * eventuali altre ASL presso cui l’équipe o suoi singoli componenti siano stati autorizzati * composizione del pacchetto base di prestazioni erogate ai fini della certificazione * costi minimi e massimi indicativi del percorso * eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dell’anno – sia nella composizione dell’équipe sia nei riferimenti della stessa (recapiti telefonici, sede, ecc.) – entro la fine del mese successivo alla intervenuta variazione. Qualora la variazione riguardi la decadenza dell’unico professionista appartenente a una delle tre figure professionali necessarie per il funzionamento e l’autorizzazione dell’équipe, potrà essere comunicata la sostituzione dello stesso con altro componente già autorizzato (in quanto operante anche in altra équipe autorizzata). Qualora si intenda, invece, sostituire il professionista cessato dall’incarico con altro professionista non ancora autorizzato, occorrerà attendere la successiva riapertura delle istanze (01.05.2016-31.05.2016)   Tali informazioni dovranno essere comunicate alle ASL tramite raccomandata AR oppure tramite e-mail esclusivamente attraverso casella di Posta Elettronica Certificata (PEC).  Le équipe sono tenute anche a fornire alla/e ASL presso cui l’autorizzazione è stata concessa i dati che saranno richiesti nell’ambito del flusso informativo concordato con la Direzione Generale Salute. |

1. In caso di certificazione difforme rispetto al modello vigente, la scuola rinvierà la famiglia all’équipe certificante per ottenere la documentazione appropriata e invierà segnalazione alla ASL competente che, acquisita la relativa documentazione, sentita l’équipe e verificata l’effettiva inadempienza, procederà alla cancellazione della stessa dagli elenchi delle équipe autorizzate. [↑](#footnote-ref-1)
2. Per gli utenti maggiorenni la figura del neuropsichiatra infantile può essere sostituita da quella del neurologo con specifica esperienza nel settore dei DSA. [↑](#footnote-ref-2)